

Roma, 12 settembre 2023

## **Circolare n. 8**

Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Consiglio Federale  
Ai Comitati Regionali  
Ai Delegati Regionali  
Ai Delegati Provinciali  
di Trento e Bolzano  
Alla PGAI  
All'AITG

**Oggetto: riordino e riforma del settore sportivo - decorrenza 1° luglio 2023 - D.lgs. n. 36 del 28.02.2021 - Attuazione dell'art. 5 e dell'art. 8 della L. 86/2019. Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023 pubblicato nella G.U. n. 206 del 04.09.2023.**

A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la cd. "Riforma dello Sport" introdotta dal D.Lgs 36/2021, che ha portato profondi mutamenti nella fiscalità sportiva ed in particolare nella tipologia dei rapporti di lavoro utilizzabili.

Solamente in data 4 settembre 2023 è stato pubblicato su "Gazzetta Ufficiale" l'ultimo decreto correttivo (D.lgs n.120 del 29/08/2023) che ha ulteriormente modificato la norma.

### **1) Il Lavoro Sportivo**

Sono state completamente ridefinite le figure del "Lavoro Sportivo", anche attraverso l'abolizione dell'art.67, primo comma, lettera m) del TUIR norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi dell'ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico.

Il nuovo Decreto identifica quali "Lavoratori Sportivi" all'art.2, lett. dd), che quindi sono destinatari della nuova normativa, le seguenti figure:

- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;

- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrativo gestionali.

## 2) Dilettantismo Sportivo

Nell'ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**. In particolare, l'art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti federali.

La nuova tipologia di rapporto prevede una diversa tassazione ai fini IRPEF ed ha introdotto l'obbligo al trattamento previdenziale. Segue schema esemplificativo:

| Compensi                     | Ritenuta IRPEF  | INPS        | INAIL   |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| da €0 a €5.000,00            | NO              | NO          | NO **** |
| da €5.000,01 a 15.000,00 *** | NO              | 27,03% * ** | NO **** |
| oltre i 15.000,00            | Scaglioni IRPEF | 27,03% * ** | NO **** |

\* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

\*\* per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24%.

\*\*\* Per i lavoratori sportivi che nel 2023 hanno percepito compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile IRPEF non può essere superiore ad euro 15.000" (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

\*\*\*\* Il Decreto correttivo ha di fatto escluso dall'INAIL i lavoratori sportivi titolari rapporto di cococo (Art.34, comma 3).

Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l'elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito attraverso l'apposita gestione del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

### 3) **Professionalismo sportivo**

Nell'ambito del professionismo, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di contratto di **lavoro subordinato**.

Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece **autonomo**:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

**A decorrere dal 1° luglio 2023 è altresì abrogata la legge 23 marzo 1981, n. 91 (art.52), norma che sanciva, all'art. 9 comma 4, l'onere contributivo interamente a carico del professionista con partita iva.**

I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

| Prestatore                      | Ritenuta Previdenziale |           |              |
|---------------------------------|------------------------|-----------|--------------|
|                                 | Aliquota               | c/azienda | c/lavoratore |
| Atleti e Tecnici*               | 33%                    | 23,81%    | 9,19%        |
| * obbligo tesseramento federale |                        |           |              |

#### **4) Dipendenti pubblici**

I Dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività in ambito sportivo a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e della Federazione:

- in qualità di volontari;
- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività sia del tipo "volontario", gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese come meglio specificato al successivo punto 5) e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Laddove invece, l'attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l'attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo il meccanismo di silenzio-assenso che interviene una volta decorso il termine di 30 giorni senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il rigetto.

Il lavoratore pubblico "sportivo" ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

#### **5) Volontari**

Viene introdotta la figura del Volontario, le cui prestazioni sportive non possono essere retribuite in alcun modo. Possono invece essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, entro i limiti eventualmente previsti dai regolamenti interni.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

#### **6) Premi**

Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Nel caso in cui esista un rapporto lavorativo sia subordinato sia in forma autonoma, i premi dovranno essere inseriti nel rapporto principale prendendone la relativa tassazione.

| Prestatore   | Ritenuta IRPEF |          |         |           |
|--|----------------|----------|---------|-----------|
|  | Imponibile     | Aliquota | Titolo  | Cod.Trib. |
| Atleti e Tecnici* **   | Senza limiti   | 20%      | Imposta | 1047      |
| *obbligo tesseramento federale.<br>**assenza di rapporto subordinato o contratto autonomo. |                |          |         |           |

### 7) Lavoro Autonomo Occasionale

Il decreto correttivo ha inoltre introdotto il comma 3-Bis all'art. 25, che ha previsto la possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di lavoro autonomo occasionale, secondo la normativa vigente.

Si ricorda che la normativa attuale stabilisce che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, possono essere svolte per un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e che i corrispettivi non possono superare €5.000 annui.

| Prestatore   | Ritenuta IRPEF |          |         |           |
|--|----------------|----------|---------|-----------|
|  | Imponibile     | Aliquota | Titolo  | Cod.Trib. |
| Lavoratori sportivi* **  | Max €5.000     | 20%      | Acconto | 1040      |
| * obbligo tesseramento federale.<br>** massimo 30 gg lavorati nell'anno. |                |          |         |           |

### 8) Collaborazioni a carattere amministrativo Gestionale

Tali prestazioni sono escluse dal "Lavoro Sportivo" e possono essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cpc. Possono fruire in parte, delle agevolazioni fiscali e previdenziali (esenzioni ed aliquote ridotte) previste per i lavoratori sportivi propriamente detti di cui al punto 1), ma non possono essere gestite tramite il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

Non possono rientrare in questa fattispecie le prestazioni per il cui esercizio si deve essere

iscritti in appositi albi o elenchi (commercialisti, avvocati, geometri etc).

| Compensi                     | Ritenuta IRPEF  | INPS       | INAIL |
|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| da €0 a €5.000,00            | NO              | NO         | SI    |
| da €5.000,01 a 15.000,00 *** | NO              | 35,03% *** | SI    |
| oltre i 15.000,00            | Scaglioni IRPEF | 35,03% *** | SI    |

\* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

\*\* per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24%.

\*\*\* Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000" (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

## 9) Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportive

Il correttivo bis alla Riforma modifica l'adempimento dell'obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l'invio delle comunicazioni obbligatorie per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.

## 10) Adeguamento degli statuti

Le SSD e ASD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Il mancato adeguamento dello statuto rende impossibile l'iscrizione nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", parimenti ne determina la cancellazione entro il 31/12/2023.

\*\*\*

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni  
